



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0247/2011

24.6.2011

RACCOMANDAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Béla Glattfelder

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE ..	8
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (161398/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (16198/2010),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16199/2010),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0126/2011),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0247/2011),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla Confederazione svizzera.

MOTIVAZIONE

La Svizzera è il quarto partner commerciale dell'Unione europea e, in particolare, il valore delle esportazioni e delle importazioni di prodotti agricoli tra l'UE e la Svizzera è decisamente significativo. Nel 2010, l'UE ha esportato in Svizzera prodotti agricoli per un valore di € 6,3 miliardi, il che ha fatto di questo paese il terzo mercato delle esportazioni per i prodotti agricoli dell'UE. È quindi della massima importanza che l'Unione europea collabori in modo costante con le autorità svizzere al fine di migliorare le condizioni e le modalità di tali relazioni commerciali bilaterali.

L'UE e la Svizzera hanno inquadrato le loro relazioni istituendo trattati bilaterali in vari settori. Per ridurre al minimo le conseguenze negative del rifiuto dell'accordo SEE da parte della Svizzera nel 1992, sono stati avviati negoziati per istituire accordi commerciali in sette settori, compreso quello dei prodotti agricoli. L'accordo sull'agricoltura (di seguito "l'accordo") è stato concluso nel 1999 ed è in vigore dal 1° giugno 2002. Esso non ha condotto al libero scambio totale dei prodotti agricoli, ma soltanto a una liberalizzazione parziale di alcuni settori agricoli.

L'accordo contiene 11 allegati, di cui la Commissione ha negoziato vari aggiornamenti, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea nel 2004 e 2007 e al fine di rafforzare le relazioni tra le due parti nel settore dell'agricoltura.

Nel dicembre 2008, l'Unione europea ha adottato un accordo (COM (2008)0509), finalizzato alla facilitazione degli scambi agricoli tra le due parti, soprattutto per il vino e gli alcolici, eliminando le barriere tecniche. Nel 2009, il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione per un accordo tra la CE e la Confederazione svizzera, mirante a modificare l'allegato 11, relativo alle misure veterinarie (COM(2008) 0685).

Con l'aggiunta di un nuovo allegato (allegato 12), le due parti (l'UE e la Svizzera) mirano ora a garantire il reciproco riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, al fine di mantenere le condizioni del commercio bilaterale di prodotti agricoli, promuovendo al contempo la qualità della catena alimentare.

Entrambe le parti hanno concordato una procedura armonizzata per designare e proteggere efficacemente le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate. In conseguenza di questa intesa comune e della convergenza delle loro legislazioni nazionali, le parti hanno reciprocamente riconosciuto un elenco di prodotti agricoli protetti. In virtù di tale nuovo allegato 12, circa 800 indicazioni geografiche sono state registrate nell'UE e 22 indicazioni geografiche in Svizzera. Esso rappresenta un importante e atteso miglioramento rispetto alle condizioni commerciali precedenti, dal momento che, fino ad ora, esisteva soltanto la protezione per le denominazioni relative a vini e alcolici, grazie ad un accordo bilaterale con la Confederazione svizzera.

L'articolo 8 ("disposizioni particolari per talune denominazioni"), del suddetto allegato 12 consentirà comunque alle parti di beneficiare di alcuni periodi transitori (da 3 a 5 anni) per continuare a designare e presentare sui rispettivi mercati taluni prodotti, soprattutto varietà di formaggio, con un'etichetta che viene registrata come indicazione geografica o

denominazione d'origine dall'altra parte.

In ogni caso, grazie a tale aggiunta all'accordo, gli esportatori europei delle principali produzioni agricole come quelle dei prodotti carnei e dei latticini beneficeranno ora, in uno dei nostri mercati di esportazione più vicini e importanti, di una maggiore protezione delle loro denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, che riflettono il loro know-how e l'elevata qualità dei prodotti alimentari.

Il relatore raccomanda al Parlamento di dare la sua approvazione all'accordo.

25.5.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (16198/2010 – C7-0126/2011 – 2010/0317(NLE))

Relatore per parere:Csaba Sándor Tabajdi

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta è il risultato di negoziati bilaterali, condotti dall'ottobre 2007 al dicembre 2009. L'accordo prevede la protezione reciproca delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari tutelate dalle rispettive parti.

Le parti (l'Unione europea e la Confederazione svizzera) vogliono garantire il riconoscimento reciproco delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette per migliorare le condizioni degli scambi bilaterali, promuovere la qualità nella catena alimentare e conservare il valore dello sviluppo rurale sostenibile. L'accordo non ha implicazioni finanziarie.

Sulla base di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio designi la persona o le persone autorizzate a concludere l'accordo a nome dell'Unione europea.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale propone di approvare la proposta della Commissione, sottolineando che l'elenco dei prodotti protetti figurante nell'allegato dell'accordo che correda la proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione non è conforme all'attuale basi di dati DOOR. Secondo le informazioni fornite dalla Commissione, ciò è dovuto al fatto che l'accordo ha preso in considerazione le basi di dati esistenti a settembre 2009. Ora, a partire da tale data le basi sono state regolarmente aggiornate con nuovi prodotti. L'articolo 16 dell'allegato prevede l'inserimento di nuove IG all'appendice I secondo le procedure di comitato. Le parti si impegnano a esaminare i casi di IG che non figurano all'appendice I entro i due anni successivi all'entrata in vigore dell'allegato e a consultarsi per ogni altra modifica da apportare

allo stesso.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale rileva inoltre che la legislazione sulla protezione dell'origine, nel suo insieme, dovrà essere riesaminata attraverso il nuovo "pacchetto qualità". Pertanto, la Commissione dovrebbe rivedere l'attuale accordo nel dicembre 2011, alla luce della nuova legislazione che sarà adottata in materia.

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a proporre che il Parlamento dia la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.5.2011
Esito della votazione finale	+ : 34 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, Esther de Lange
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pablo Zalba Bidegain

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	21.6.2011
Esito della votazione finale	+ : 23 - : 0 0 : 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Kader Arif, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Elisabeth Köstinger, Jörg Leichtfried, Jarosław Leszek Wałęsa